



COMUNE SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

PROVINCIA DI VERONA

N° 68 Registro Delibere

(ORIGINALE)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Modifica al Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) 2023-2025.

L'anno **duemilaventitre**, addì **quattordici** del mese di **aprile** alle ore **13.00** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, in modalità di video conferenza ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle sedute della Giunta Comunale in video conferenza,

All'appello risultano:

- 1 Zorzi Roberto Albino- Sindaco
- 2 Zanotti Evita- Assessore
- 3 Riolfi Emily- Assessore
- 4 Procura Silvano- Assessore
- 5 Destri Matteo- Assessore
- 6 Chiereghini Andrea Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
6	0

Totale Presenti / Assenti

Il Sig. Zorzi Roberto Albino nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assiste alla adunanza la Dott.ssa Conforto Elisa Segretario Comunale del Comune il quale provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, avente ad oggetto: *Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021, prescrive in capo alle pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, di seguito semplicemente PIAO di durata triennale, con aggiornamento annuale;
- lo scopo del PIAO è quello di :*«assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso»*;
- il PIAO, aggiornato annualmente, definisce (nell'elencazione delle norme, e relativi adempimenti, vengono individuati i Piani e gli atti che confluiscono nel PIAO):
- *«a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*
- *b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*
- *c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*
- *d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*
- *e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*
- *f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;*
- *g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi»;*
- Il Piano definisce, altresì, in apposita sezione le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della

soddisfazione degli utenti (c.d. questionari di gradimento), stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati, ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, *Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici*;

- il PIAO, e i relativi aggiornamenti, viene pubblicato «entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale»;
- il comma 6 bis, del citato art. 6 del predetto D.L. n. 80/2021, prevede che: «in sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022»;

Considerato, inoltre, che:

- il comma 6, dell'art. 6, del D.L. n. 80/2021, ultimo periodo, espressamente dispone: «Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni **con meno di cinquanta dipendenti**», rilevando che sempre nello stesso comma si rimanda per l'adozione del Piano tipo ad un «decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», e che allo stato attuale non risulta ancora adottato e pubblicato;
- la mancata pubblicazione rende inoperante l'obbligo di legge, essendo rinviato ad una fonte sotto ordinata nel sistema della gerarchia delle fonti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021:

- comma 5, «Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo»;
- comma 6, «Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti».

Dato atto, altresì, che:

- il Consiglio di Stato, con il parere n. 506/2022, dell'8 febbraio 2022 e del 17 febbraio 2022, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante «*Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*», ha evidenziato alcune «criticità che accompagnavano innanzi tutto la sequenza e la natura degli atti ai quali veniva consegnata l'introduzione e l'attivazione del nuovo strumento di programmazione e pianificazione. Perplexità sono state espresse, in primo luogo, nei confronti della scelta di affidare a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione privo di natura regolamentare quella che la Sezione ha riconosciuto come la pars costruens del disegno, ovvero «la concreta definizione di quello che sarà (non solo lo schema di Piano Tipo, bensì) il quadro di riferimento per le pubbliche amministrazioni assoggettate al Piao»»;

- il Consiglio di Stato, con il parere n. 902/2022 del 26 maggio 2022, sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione *“concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”*, ai pareri successivamente espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, nonché all’intesa in Conferenza unificata acquisita il 2 dicembre 2021, ha evidenziato che *«non appare fugato il rischio che il Piao si risolva, come si ebbe modo di rilevare nel parere n. 506 del 2022, in una giustapposizione di Piani, quasi a definirsi come un ulteriore layer of bureaucracy... Le sezioni e le sottosezioni del Piao, come descritte, rinviano infatti, espressamente, a soggetti diversi quanto a predisposizione e a monitoraggio oltre ad alludere a effetti diversi»*, quali ad esempio il peculiare riferimento alla sottosezione *“rischi corruttivi e trasparenza”* che deve essere in linea con le indicazioni dei PNA emanati da ANAC, ovvero alla sottosezione *“Organizzazione del lavoro agile”*, che ne richiede la necessaria coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica oltre che con gli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, in parte riprese nella sez. Monitoraggi;
- nel parere appena citato, si rileva, altresì, *««in questi loro rinvii ai differenti contesti normativi di riferimento dei differenti Piani, appaiono ancora disomogenee e non armonizzate, e accrescono dunque l’eventualità che il Piao possa andare a costituire, in concreto, “un adempimento formale aggiuntivo entro il quale i precedenti Piani vanno semplicemente a giustapporsi, mantenendo sostanzialmente intatte, salvo qualche piccola riduzione, le diverse modalità di redazione (compresa la separazione tra i diversi responsabili) e sovrapponendo l’ulteriore onere – layer, appunto – di ricomporsi nel più generale Piao”... anziché affermarsi come strumento unitario che sostituisce e metabolizza i Piani del passato»*, giungendo ad affermare che *«Ed è, perciò, che questa Sezione rinnova la propria raccomandazione per un approccio graduale all’innovazione rappresentata dall’introduzione del Piao, nella consapevolezza dei “costi” e dei “tempi” necessari alla costruzione di ambienti e di sistemi capaci di riconoscerlo e, perciò, di farne un effettivo strumento non già “di riforma”, ma “per riforme” che anche altro suppongono, come peraltro immagina la stessa l. n. 113 del 2021, nel cui disegno s’inscrive anche il Piao»*;
- sempre nel citato parere si conclude nell’affermare che *«tale azione di “effettiva integrazione e metabolizzazione”, che non può che avvenire “a valle” dell’adozione della disciplina regolamentare, interessa infatti non solo il decreto del Presidente della Repubblica concernente l’individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti, ma anche il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione qui in esame e che vale a porre le premesse per quelle indispensabili attività di ulteriore “semplificazione e razionalizzazione” della disciplina nonché di “reingegnerizzazione dei processi”»*;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 30.06.2022, n. 132, pubblicato in G.U. – serie generale – n. 209 del 07.09.2022, avente ad oggetto: il Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, il quale, oltre a dettagliare il contenuto delle varie sezioni del PIAO (I SEZIONE: SCHEDA ANAGRAFICA, II SEZIONE: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE, ANTICORRUZIONE, III SEZIONE: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, IV SEZIONE: MONITORAGGIO), all’art. 6 prevede per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti : *“procedono alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3) per la mappatura dei processi, limitandosi all’aggiornamento di quella esistente all’entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a :*

- a) autorizzazioni/concessioni;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggior rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzione amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettera a), b) e c), n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo”;

Considerato che il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella ha un numero di dipendenti inferiore a cinquanta (50) e, pertanto, deve predisporre il Piano con modalità semplificate ai sensi del suindicato art. 6 del DPCM n. 132/2022;

Atteso, inoltre, che con il DPR. n. 81 del 24.06.2022 è stato approvato il Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di attività e organizzazione, il quale agli articoli 1 e 2 prevede quanto segue:

ART. 1: Individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione

“1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);

c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);

d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);

e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);

f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive).

2. Per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.

4. All'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo e' soppresso”;

ART. 2: DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO.

2. Ai fini di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del medesimo

decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati”;

Rilevato, pertanto, come il PIAO sostituisce:

1. il PDO/PEG/PERFORMANCE (PIANO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/DELLE PERFORMANCE), poiché dovrà definire gli obiettivi programmatici e strategici della *performance*, stabilendo il collegamento tra *performance* individuale e i risultati della *performance* organizzative;
2. il POLA (PIANO LAVORO AGILE) e il PIANO DELLA FORMAZIONE, poiché definirà la strategia di gestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo;
3. il PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, poiché dovrà definire gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne (comprese le progressioni);
4. il PIANO ANTICORRUZIONE, così da raggiungere la piena trasparenza, nelle attività di organizzazione;
5. il PIANO DELLE AZIONI POSITIVE, uniformando le azioni, anche di genere;
6. il PIANO DELLE AZIONI CONCRETE, la razionalizzazione della spesa e dell'organizzazione;

Richiamate le fonti oggetto di sostituzione/abrogazione/inefficacia:

- 1) Piano della *performance* (art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1 *ter* del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150);
- 2) Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali (art. 2, comma 594, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- 3) Piano delle azioni concrete (art. 60 *bis*, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
- 4) Piano di azioni positive (art. 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198);
- 5) Piano di prevenzione della corruzione (art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- 6) Piano organizzativo del lavoro agile (art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- 7) Piano dei fabbisogni (art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-*ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
- 8) Piano esecutivo di gestione (art. 169, comma 3 *bis*, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Richiamato, altresì, l'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dal DPR. N. 81/2022 il quale ha soppresso la seconda parte del comma 3 bis laddove era stabilito che “il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”;

Considerato, pertanto, che in base al predetto DPCM n. 132/222 per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti quale il comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, il PIAO non comprende la sezione performance, ma, in attesa di chiarimenti da parte del legislatore, si è provveduto a redigere, altresì la predetta sezione, al fine di rispettare gli adempimenti di cui all' art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1 *ter* del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e non incorrere, pertanto, nelle sanzioni per mancata approvazione del piano della performance, quali il divieto di procedere a qualsivoglia tipologia di assunzioni;

Atteso che con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 02/02/2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, a seguito dell'approvazione in Consiglio Comunale del Documento unico di programmazione 2023/2025 e del bilancio di previsione 2023/2025;

Richiamato, inoltre, il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 17.01.2023 il quale ha stabilito i termini per l'adozione e la pubblicazione dei PTCP 2023-2025 e dei PIAO 2023-2025 e precisamente che "per i soli enti locali il termine ultimo per l'approvazione del PIAO è fissato al 30 maggio 2023 a seguito del differimento del termine per l'approvazione del bilancio al 30 aprile 2023 disposto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 97 (art. 1, co. 775);

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2023-2025 approvato in via definitiva dal Consiglio dell'Anac in data 17.01.2023;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 13/02/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il PIAO 2023/2025, dando atto che per quanto riguarda la sezione "Rischi corruttivi" il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) avrebbe avviato il procedimento per la raccolta delle osservazioni da parte di associazioni, comitati e rappresentanze delle categorie produttive;

Visto che sulla home page del sito istituzionale del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, nonché sulla sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "altri contenuti – prevenzione della corruzione – piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" il RPCT ha pubblicato apposito avviso ai fini della presentazione di eventuali osservazioni, proposte e/o segnalazioni con riguardo alla sezione rischi corruttivi del PIAO 2023/2025 da trasmettere entro la data del 10/03/2023;

Rilevato che entro la suddetta del 10/03/2023 non sono pervenute proposte, osservazioni e/o segnalazioni;

Considerato che

- in data 15/03/2023, con nota n. prot. 5134, il dipendente comunale a tempo pieno ed indeterminato n. matricola 26, appartenente al settore vigilanza, ha rassegnato le dimissioni volontarie per collocamento in pensione anticipata flessibile a decorrere dal 01/10/2023 – ultimo giorno di lavoro 30/09/2023;
- il Comune di Marano di Valpolicella ha chiesto di utilizzare a tempo parziale una dipendente del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, n. matricola 162, appartenente all'area affari generali, stipulando apposita convenzione ex art. 23 del CCNL 2019/2021 - comparto funzioni locali – sottoscritto in data 16/11/2022, per n. ore 9 settimanali sino al 28/07/2023;

Ritenuto, pertanto:

- di modificare la sezione I, del PIAO 2023/2025 "scheda anagrafica", al fine di meglio precisare il contesto interno ed esterno;
- di confermare la sezione II, "valore pubblico", del PIAO 2023/2025, sotto sezione "rischi corruttivi e trasparenza" così come approvata con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 13/02/2023;
- di modificare la sezione II, "valore pubblico", del PIAO 2023/2025, sotto sezione "performance" con riguardo alla sezione I dello stesso piano performance (precisamente pag. 28) con riferimento alla specificazione dei settori di cui si compone l'Ente;
- di modificare la sezione III, "organizzazione e capitale umano", del PIAO 2023/2025, sottosezione "struttura organizzativa" al fine di indicare gli obiettivi per il miglioramento della salute di genere e gli obiettivi per il miglioramento della salute digitale, nonché gli obiettivi per il miglioramento della salute finanziaria;
- di modificare la sezione III, "organizzazione e capitale umano", del PIAO 2023/2025, sottosezione "piano triennale dei fabbisogni di personale" al fine di prevedere l'assunzione

di un dipendente a tempo ed indeterminato appartenente all'area "istruttori" del CCNL 2019/2021 del comparto Funzioni Locali, profilo agente di polizia locale, nonché la stipula con il Comune di Marano di Valpolicella della convenzione ex art. 23 del CCNL 2019/2021, comparto Funzioni locali, per l'utilizzo a tempo parziale del dipendente del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, n. matricola 162, per n. 9 ore settimanali da parte del Comune di Marano di Valpolicella, settore demografici;

Visto, quindi, necessario procedere a modificare il PIAO 2023/2025 così come sopra indicato, il quale comprensivo di tutte le sezioni e di tutti gli allegati è allegato alla presente per farne parte integrante, formale e sostanziale;

Ricordato che il PIAO contiene anche una sottosezione dedicata ai rischi corruttivi e trasparenza e costituisce il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza il quale, pertanto, non dovrà essere elaborato ed approvato (DPR 81/2022 art. 1, lett. d);

Visto il parere del Revisore del Conto espresso in data 14/04/2023 verbale 10 e acquisito al protocollo comunale in data 14/04/2023 al n. 7148, relativamente alla III sezione "Organizzazione e capitale umano", sottosezione "Piano triennale dei fabbisogni del personale";

Richiamato l'art. 11 del DPCM. n. 132/2022 il quale prevede che negli enti locali il PIAO è approvato dalla Giunta Comunale;

Atteso che nota del 05/04/2023, n. prot. 6673 è stata trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U. apposta informativa sindacale ai sensi dell'art. 4, comma 5, del CCNL 2019/2021, del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16/11/2022;

Visto, altresì, il parere favorevole del Comitato Unico di Garanzia come da nota allegata;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, I comma del D.Lgs. n. 267/2000, i quali sono allegati alla presente per farne parte integrante, formale e sostanziale;

Con votazione favorevole ed unanime espressa a seguito di appello nominale eseguito dal Segretario Comunale

DELIBERA

1. di modificare, nei termini indicati nelle premesse, le quali sono qui richiamate a farne parte integrante, formale e sostanziale, il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 (PIAO), il quale, nella sua interezza, comprensivo di tutte le sezioni e i relativi allegati, è allegato alla presente per farne parte integrante, formale e sostanziale (allegato A);

2. di confermare per le parti non modificate il PIAO 2023/2025 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 13/02/2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

3. di ribadire, come già stabilito in sede di approvazione del PIAO 2023/2025, avvenuta con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 13/02/2023, che il PIAO contiene:

- una sottosezione dedicata ai rischi corruttivi e trasparenza e costituisce il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza il quale, pertanto, non dovrà essere elaborato ed approvato (DPR 81/2022 art. 1, lett. d);

- una sottosezione riguardante la Performance contenente anche il piano della performance ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1 ter del d.lgs. n. 150/2009 e che con l'approvazione del PIAO è approvato anche il piano della performance;

4. di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali:

- a inviare ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DPR. N. 81/2022, la sezione III "Organizzazione capitale umano", sottosezione "Piano Triennale del fabbisogno del personale" del PIAO 2023-2025, così come sopra modificata, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

- a caricare il suddetto PIAO 2023-2025, così come sopra modificato, sul portale del Dipartimento della Funzione pubblica;
- a comunicare l'adozione del presente provvedimento al Nucleo di valutazione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Successivamente, attesa la necessità di procedere con le assunzioni previste nella sezione "organizzazione e capitale umano", sottosezione "programmazione – struttura organizzativa - piano triennale dei fabbisogni di personale" al fine di consentire la regolare attività amministrativa, con votazione favorevole ed unanime espressa a seguito di appello nominale eseguito dal Segretario Comunale,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Zorzi Roberto Albino

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Conforto Elisa

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

REFERTO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000)

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

dott. Pinali Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

dott. Pinali Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)